

ARTECNO

ARCHITETTURA INGEGNERIA

arch. Mario Bonifazi
ing. Andrea Eccher
ing. Arturo Maffei

via Pasqui, 34
I - 38068 Rovereto (TN)
tel. 0464/490545
fax 0464/490546
info@artecno.it

Sistema Gestione della Qualità
secondo ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. 17756/08/S
d.d. 18.03.2008
Emissione corrente 23.05.2011



Provincia di Trento

Comune di Rovereto

PL 03 b
"MERLONI SUD"
PIANO DI LOTTIZZAZIONE
CONVENZIONATA
NUOVO POLO
DELLE SCIENZE DELLA VITA

A ROVERETO

Committente:
Trentino Sviluppo S.p.A.
Via Zeni, 8
Rovereto (TN)

05 – 2024.08.07 EMISSIONE 05
04 – 2024.04.10 EMISSIONE 04
03 – 2024.03.21 EMISSIONE 03
02 – 2024.01.26 EMISSIONE 02
01 – 2023.04.20 EMISSIONE 01
REDATTO: VERIFICATO: VALIDATO:
DC 2024.08.07 MB 2024.08.07 MB 2024.08.07

OGGETTO:	IL PROGETTISTA:
RAPPORTO PRELIMINARE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS	

PIANO ATTUATIVO - PL 03B MERLONI - SUD	3000 D10 R08
----------------------------------------	--------------

Sommario

PREMESSA	5
1. VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VIA DEL PIANO SECONDO IL D.L. 152/2006 smi.....	6
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	13
3. IL METODO VALUTATIVO PROPOSTO	18
4. ANALISI DELL'INTERVENTO URBANISTICO	19
5. LA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL PIANO	20
6. LA PIANIFICAZIONE E CARTOGRAFIA DI SUPPORTO.....	23
7. ANALISI DEGLI EFFETTI GENERATI DAL NUOVO PIANO ATTUATIVO.....	30
8. LA PARTECIPAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE AMBIENTALE	35
9. CONCLUSIONI	36

La redazione della presente variante ha visto la collaborazione di varie figure e professionalità:

COMUNE DI ROVERETO SERVIZIO TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO:

Luigi Campostrini (dirigente)

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA:

geom Roberto Bonatti, dott. ing. Martina Brotto, geom. Alessandra Zoller

PREMESSA

L'area Merloni sud oggetto del Piano attuativo è tra i comparti edilizi di maggior rilievo nell'ambito del riordino urbano della città di Rovereto.

La sua storia industriale è legata all'ing. Radi che volle qui insediare la S.A.B.I.R. Società Anonima Brevetti ing. Radi che nel corso degli anni diventò Rheem Radi, Merloni Termosanitari Group ed infine prima della chiusura definitiva Ariston Thermo Group.

Una delle particolarità di quest'area è il fatto di avere due affacci distinti e speculari, quello ad est verso la città consolidata e quello ad ovest verso la strada statale S.S. 12, che la caratterizzano quale ambito di cerniera rispetto ai due diversi sistemi urbani.

L'area Merloni sud si trova ad avere anche delle strette relazioni con la contigua area Merloni nord, formando con essa un comparto avente caratteristiche morfologiche e di contesto urbano piuttosto omogenee.

Ad oggi l'area di piano, a seguito delle modifiche apportate al PRG risulta essere di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A. se si esclude una piccola particella fondiaria lungo la strada statale di proprietà del Comune di Rovereto, e una cabina elettrica di SET ;

Ai fini di quanto verrà accertato ed analizzato con il presente rapporto preliminare si precisa che il piano attuativo, trattandosi di un intervento limitato ad una superficie di poco superiore a 3,2 ettari e con una previsione di parcheggi pubblici con capacità inferiore a 500 posti auto, non rientra tra quelli che secondo l'Allegato IV Parte II DLgs. 152/2006 e smi debbano essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. VERIFICA ASSOGETTABILITA' A VIA DEL PIANO SECONDO IL D.L. 152/2006 smi

Quanto indicato nel DLgs. 152/2006 stabilisce quali siano gli interventi soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e quelli per i quali è richiesta direttamente la verifica a VIA.

La verifica di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ((ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,)) la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli **allegati II e III** alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli **allegati II-bis e IV** alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c) i progetti elencati nell'**allegato II** alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli **allegati II e III** che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE ATTIVITA' CONTENUTE NEGLI ALLEGATI AL DLgs. 152/2006

ALLEGATO II - Progetti di competenza statale

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

2) Installazioni relative a:

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);
- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;

- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;

3) Impianti destinati:

- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4) (soppresso dall'art. 10, comma 1, lettera d), numero 2=, legge n. 91 del 2022)

4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.

5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100
g) composti organometallici	100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (2) di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).

7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare; (numero così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;

7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo.

7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.

7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.

7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.

7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:

- minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
- grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;
- sostanze radioattive.

8) Stoccaggio:

- di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m³ ; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³;
- sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m³;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.

9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta.

10) Opere relative a:

- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade extraurbane principali;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.

11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

12) Interventi per la difesa del mare:

- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.

13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.

17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato e nell'allegato III al presente decreto o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Nessuna delle attività qui elencate rientra nell'ambito del piano attuativo in oggetto.

ALLEGATO II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

1. Industria energetica ed estrattiva:

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
- c) impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
- d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

2. Progetti di infrastrutture:

- a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
- c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
- d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II) ;
- f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
- g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
- h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).

Nessuna delle attività qui elencate rientra nell'ambito del piano attuativo in oggetto.

ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
- c) (lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
- c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19; (lettera così sostituita dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- d) Impianti industriali destinati:
 - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
- e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
- f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
- h) (lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
- h-bis) (lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
- i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- l) (lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.
- q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.
- s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
- t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
- u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b);
(lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera b-bis, della legge n. 108 del 2021)
- v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni;
- z) (lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
- aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- ab) (lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
- ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline;
 - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
 - 900 posti per scrofe.
- ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
- af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- af-bis) Strade urbane di scorrimento;
(lettera così sostituita dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Nessuna delle attività qui elencate rientra nell'ambito del piano attuativo in oggetto.

ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Il piano attuativo in oggetto non sarà interessato dalle seguenti attività:

*1. Agricoltura; 2. Industria energetica ed estrattiva; 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali;
4. Industria dei prodotti alimentari; 5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta; 6. Industria della gomma e delle materie plastiche;*

Si procede ad una verifica più dettagliata per quanto riguarda i due paragrafi successivi:

7. Progetti di infrastrutture

- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
- e), f), g) (lettere soppresse dal d.lgs. n. 104 del 2017)
- h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;
(lettera così sostituita dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- m) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 104 del 2017)
- n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare
- o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- p), q) (lettere soppresse dal d.lgs. n. 104 del 2017)
- r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- z) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 104 del 2017)
- z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

8. Altri progetti

- a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m²;
- e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
- g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;
- h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
- i) cave e torbiere;
- l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
- q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;
- t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

Ai fini di quanto verrà accertato ed analizzato con il presente rapporto preliminare si precisa che il piano attuativo, trattandosi di un intervento limitato ad una superficie di poco superiore a 3,2 ettari e con una previsione di parcheggi pubblici con capacità inferiore a 500 posti auto, non rientra tra quelli che secondo l'Allegato IV Parte II DLgs. 152/2006 e smi debbano essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” ha assicurato la valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale nell’ambito del loro procedimento di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile.

La suddetta disposizione normativa trova riferimento principale, di cui è declinazione per il settore urbanistico, nella valutazione ambientale strategica (VAS). Questo strumento è stato introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE che in sede provinciale è stata recepita attraverso le disposizioni regolamentari approvate nel settembre 2006, con la finalità di valutare preventivamente gli effetti degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull’ambiente.

La valutazione ambientale strategica accompagna la procedura di formazione degli strumenti pianificatori come strumento per indirizzare la scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale in cui si opera, assicurando una sostanziale certezza sull’attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

Rispetto a questo quadro di riferimento più generale e che trova applicazione in tutti i settori della pianificazione, per la pianificazione territoriale con la legge urbanistica provinciale n. 1/2008 si era introdotta la valutazione strategica dei piani quale strumento di autovalutazione al fine dell’integrazione di tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione degli atti.

Il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. ha modificato il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica, integrandolo in particolare con le Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, mentre la deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010 ha introdotto le Linee guida e le Indicazioni metodologiche.

Tutte queste disposizioni sono tese ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali e assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori. Inoltre la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, nell’ottica come detto della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra autovalutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei piani territoriali delle comunità, e rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l’autovalutazione dei piani territoriali.

Ritornando all’art. 20 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, lo stesso stabilisce contenuti e competenze relativamente alla valutazione:

“2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell’elaborazione e nell’adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui rinviano le disposizioni provinciali in vigore è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.”

L’art. 3 “Ambiti di applicazione” del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10” stabilisce quali siano i piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, ovvero:

- a) *i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:*
- 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;*
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;*
- b) *i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli*

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

2. *Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono inoltre sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi degli enti locali e dei parchi naturali provinciali, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente."*

I successivi commi del medesimo articolo stabiliscono inoltre ulteriori ambiti di applicazione della valutazione strategica:

- “3. *Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente:*
 - a) *le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;*
 - b) *i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.*
4. *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni.*
5. *Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni."*

I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3 comma 4 sono riportati nell'Allegato II, e riguardano le seguenti caratteristiche:

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
 - *carattere cumulativo degli effetti;*
 - *natura transfrontaliera degli effetti;*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
 - *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
 - *dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);*
 - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - a) *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - b) *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;* c) *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
 - *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."*

Si richiama, altresì il successivo comma 3bis che recita quanto segue:

“Art. 3 bis Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale

1. *.Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale n. 1 del 2008 sono sottoposti a valutazione strategica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.*
2. *I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.*
3. *Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 4, comma ultimo periodo e comma 3 bis.*
4. *Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, la disciplina da esso prevista per la valutazione strategica si applica anche con riguardo alla rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.*
5. *Nell'ambito delle procedure di formazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008 e della legge provinciale n. 11 del 2007, la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano urbanistico provinciale e, rispettivamente, con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. La comunità ed il parco provvedono all'adozione dei rispettivi piani tenendo conto del parere della CUP.*
6. *Nell'ambito della procedura di formazione dei piani regolatori generali ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008, la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di riferimento (CPC) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. Il comune provvede all'adozione definitiva del piano tenendo conto del parere della CPC.*
7. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda l'obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica. Le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.*
8. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:*
 - a) *i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale;*
 - b) *le rettifiche degli errori materiali;*
 - c) *le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;*
 - d) *le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;*
 - e) *le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;*
 - f) *le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;*
 - g) *le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.*
9. *omissis (abrogato)*
10. *La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica comprendono, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 9”.*

Altro riferimento normativo in materia di VAS riguarda il DPP n. 17-51/Leg dd 3/09/2021

Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse

Capo I

Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi della Provincia

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questo capo disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi adottati dalla Provincia, che devono essere sottoposti a VAS o a procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della normativa statale.
2. Il piano urbanistico provinciale (PUP) è sottoposto a VAS secondo quanto previsto da questo regolamento. Non è sottoposto a VAS il programma di sviluppo provinciale (PSP).
3. La VAS è un processo inserito nel procedimento di approvazione di piani e programmi finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali in ogni fase del predetto procedimento, assicurando che detti piani e programmi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per lo sviluppo sostenibile, nonché per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, come definite dalle strategie provinciali, in attuazione dei principi previsti dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Resta ferma l'applicazione del decreto del Presidente della Provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg con riguardo alla VAS relativa ai corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino, e del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, con riguardo alla VAS relativa ai piani e programmi adottati dagli enti locali, ai piani dei parchi naturali provinciali e negli altri casi non compresi nell'ambito di applicazione di questo capo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo capo s'intende per:

- a) "piani" o "programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione o di programmazione comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e adottati dalla Provincia mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, nonché le loro modifiche;
- b) "soggetto competente": la struttura organizzativa o l'organo della Provincia cui compete l'elaborazione, l'adozione o l'approvazione del piano o programma o, nel caso in cui il piano o programma sia predisposto da un soggetto proponente, il recepimento, l'adozione o l'approvazione del piano o programma;
- c) "soggetto proponente": il soggetto pubblico, se diverso dal soggetto competente, o il soggetto privato che elabora il piano o programma;
- d) "struttura ambientale": l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- e) "soggetti competenti in materia ambientale": le strutture della Provincia, gli enti strumentali della medesima, nonché gli altri enti pubblici che, per le loro specifiche competenze, funzioni di ricerca o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi;
- f) "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS": il documento, redatto dal soggetto che elabora il piano o programma, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'articolo 4, facendo riferimento ai criteri previsti dall'allegato A;
- g) "rapporto preliminare": il documento, redatto dal soggetto che elabora il piano o programma, recante le prime indicazioni sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, sulla base del quale viene effettuata la consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 5;
- h) "rapporto ambientale": il documento, redatto dal soggetto che elabora il piano o programma, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma, secondo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'allegato B;
- i) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone.

NOTE AL TESTO

La lettera g) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 1 del d.p.p. 11 aprile 2022, n. 3-60/Leg. Art. 3

Art. 3

Procedura della valutazione ambientale strategica

1. La procedura di VAS comprende le seguenti fasi:
- verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 4, se necessaria;**
 - consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 5;
 - elaborazione del rapporto ambientale, ai sensi dell'articolo 6;
 - pubblicità, consultazione e partecipazione, ai sensi dell'articolo 7;
 - parere della struttura ambientale, ai sensi dell'articolo 8;
 - fase decisionale e informazione sulla decisione, ai sensi dell'articolo 9;
 - monitoraggio, ai sensi dell'articolo 10.

Art. 4

Verifica di assoggettabilità

- La verifica di assoggettabilità a VAS è svolta allo scopo di valutare se i piani e programmi possono avere impatti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti a VAS. A tal fine, il soggetto competente trasmette alla struttura **ambientale il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.**
- La struttura ambientale, di concerto con il soggetto competente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS. Entro i successivi trenta giorni, i soggetti competenti in materia ambientale trasmettono il loro parere alla struttura ambientale e al soggetto competente.
- Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, **la struttura ambientale adotta il provvedimento che assoggetta o esclude dalla VAS il piano o programma, sulla base del predetto rapporto preliminare, dei criteri previsti dall'allegato A e tenendo conto dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale. Nel provvedimento che esclude dalla VAS il piano o programma, la struttura ambientale può prevedere raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.**
- Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.
- La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi o di strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- Resta ferma la possibilità per il soggetto proponente o il soggetto competente di sottoporre direttamente a VAS il piano o programma, senza necessità di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS, se ritiene che dall'attuazione dello stesso derivano impatti ambientali significativi.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 11 aprile 2022, n. 3-60/Leg.

3. IL METODO VALUTATIVO PROPOSTO

In accordo con il quadro dei criteri introdotti dall'Allegato II della Direttiva 42/2001/CE, si propone una specifica struttura analitico- valutativa volta all'individuazione dei potenziali effetti di natura ambientale introducibili dal Piano attuativo e alla definizione del livello di integrazione delle questioni ambientali all'interno dello scenario di sviluppo previsto, in linea con le finalità proprie di una Valutazione Ambientale Strategica.

La tipologia di intervento prevista dal Piano attuativo, che prevede le seguenti destinazioni d'uso:

Terziario, ricettivo, commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, comprensive degli ampliamenti di cui all'art. 101 quater delle presenti norme di attuazione), residenziale, parcheggi (min. 130 posti pubblici), servizi di interesse collettivo, attività produttive leggere (non moleste, inquinanti o rumorose). Nel contesto del terziario avanzato, sono considerati ammissibili oltre agli spazi dedicati alla ricerca, anche quelli dedicati a laboratori di sviluppo;

richiamano la necessità di procedere preventivamente alla determinazione dei fattori di natura ambientale pertinenti e contestualizzati al caso in oggetto, con lo scopo di redigere il Rapporto Preliminare in modo che approfondisca i fattori e componenti significativi ai fini delle valutazioni.

In tal senso il presente Rapporto preliminare si prefigge di rilevare quali elementi di sensibilità possono essere coinvolti dallo scenario di sviluppo previsto dal Piano attuativo, nonché l'eventuale presenza di condizioni già oggi problematiche o critiche per l'ambito in cui si inserisce l'intervento previsto.

La determinazione, pertanto, delle attenzioni ambientali per le quali sarà previsto uno specifico approfondimento valutativo è il risultato di un percorso di contestualizzazione e definizione dell'ambito di potenziale influenza della proposta di Piano attuativo, derivato attraverso i seguenti passaggi consequenziali:

- la caratterizzazione dello stato attuale delle aree oggetto di intervento, al fine di comprendere l'effettivo grado di variazione (strutturale e funzionale) tra l'attuale comparto insediato ed il futuro scenario proposto;
- l'identificazione degli elementi di specifica sensibilità e/o pressione ambientale rilevabili nell'area e nel contesto di inserimento del Piano attuativo, al fine di comprendere quali interferenze effettive è presumibile attendersi per il caso in oggetto;
- l'assunzione delle attenzioni ambientali riconosciute dagli strumenti di governo del territorio sovraordinati per l'ambito specifico e complessivo in cui si inserisce il Piano, al fine di comprendere quali fattori rilevanti devono essere assunti.

4. ANALISI DELL'INTERVENTO URBANISTICO

4.1 L'AREA DI INTERVENTO E LO STATO DEI LUOGHI

4.1.1 Lo stato dell'ambiente

L'area oggetto della presente relazione è collocata nella zona nord dell'abitato di Rovereto, lungo due arterie principali che attraversano il territorio comunale da nord a sud: la strada S.S.12 e la ferrovia. È inserita nel tessuto cittadino e rappresenta uno degli ambiti ex industriali dismessi che necessitano di essere riconvertiti dal punto di vista sia edilizio che funzionale dopo che l'utilizzo originario ha concluso il suo ciclo.

Nel 2020 Trentino Sviluppo ha provveduto a dare corso ad una serie di demolizioni e bonifiche sull'area che hanno riportato gran parte dei suoli al loro stato originario.

Dalla lettura della Carta delle reti ecologiche e ambientali del PUP e dalle tavole dei Vincoli ambientali del PRG, emerge che l'ambito non presenta aree di particolare valore ambientale e nemmeno si colloca nei pressi di esse.

4.1.2 Descrizione degli interventi di bonifica

A cura dell'ing. Mirko Tovazzi

L'area è stata oggetto di un procedimento di bonifica ambientale dei suoli ai sensi del d.lgs. 152/06 (Testo Unico sulle norme in materia ambientale). In particolare, la società Ariston Thermo s.p.a., in qualità di affittuaria, nel 2017 ha notificato la potenziale contaminazione dei terreni dell'area ai sensi dell'art. 242 del sopra richiamato decreto; successivamente è stato eseguito un dettagliato piano di Caratterizzazione ambientale del sito ed un'analisi di Rischio sanitario ambientale, che ha portato nel 2019 all'effettuazione di una serie di interventi di bonifica volti al riportare lo stato di contaminazione dei terreni conforme ad un uso verde pubblico, privato e residenziale dell'area (la massima tutela per qualsivoglia tipologia di uso del sito).

Il procedimento di bonifica si è definitivamente e positivamente concluso nel dicembre 2020, con il rilascio da parte dell'Ente di controllo competente (Agenzia Provinciale Protezione Ambiente della PAT) della Certificazione di avvenuta bonifica.

Va accennato che è in corso da parte del comune di Rovereto un monitoraggio di verifica dello stato di contaminazione della falda acquifera in ingresso idrogeologico al sito da Cromo esavalente e da solventi clorurati; tali composti risultano totalmente estranei alle attività industriali svolte sull'area. Si allega al riguardo la comunicazione effettuata agli Enti competenti nel febbraio 2020.

Ulteriore aspetto che va evidenziato riguarda le "passività ambientali" rimaste nei terreni a seguito del completamento delle attività di bonifica. Tali passività sono residui di contaminazione che non forniscono, ai sensi della norma, alcun rischio per la destinazione d'uso dell'area prevista (verde pubblico, privato e residenziale), ma che costituisce solo dei maggiori costi nell'eventualità di scavo e smaltimento dei terreni escavati. Si allega al riguardo la valutazione di tali costi.

• 4.1.3 Altre considerazioni sullo stato ambientale dell'area

L'area presenta ancora delle emergenze ambientali, in particolare ci si riferisce ad una possibile marginale presenza di rifiuti solidi urbani, a cui aggiungere lo stato di degrado e fatiscenza delle strutture che le rendono accessibili a visitatori occasionali con conseguenti problematiche sociali e di sicurezza.

Sono invece stati effettuati gli interventi di rimozione delle parti contenenti amianto.

Un futuro utilizzo dell'area non potrà comunque prescindere dalla bonifica della stessa dalla possibile presenza di eventuali inquinanti derivanti dal suo precedente utilizzo industriale.

5. LA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL PIANO

L'elaborazione di questo piano attuativo può dirsi una sintesi delle riflessioni fatte sulla evoluzione storica del sito, sulle sue peculiarità morfologiche ma soprattutto frutto di alcune considerazioni fatte sulle relazioni urbane esistenti e future che questo importante comparto edilizio ha ed avrà con il resto della città. Questi approfondimenti sono stati poi calati all'interno degli strumenti urbanistici in vigore, con particolare riferimento alla scheda "PL 03b Piano di Lottizzazione convenzionata - Merloni Sud" contenuta all'interno del PRG della città di Rovereto.

Le finalità del piano sono state definite assieme al soggetto proponente e il Comune di Rovereto e riprese nella premessa di questa relazione.

5.1 IL NUOVO POLO E LE RELAZIONI CON LA CITTA

5.1.1 L'insediamento del nuovo ***Polo delle scienze della vita*** a Rovereto, potrà generare nuove opportunità di sviluppo per la città, con ricadute positive in ambito economico e sociale. Serve anche capire quale sarà l'impatto del nuovo insediamento sul tessuto urbano della città.

5.1.2 L'articolazione degli spazi costituenti il nuovo Polo

Nel progetto grande importanza verrà riservata alla palazzina B2 entro la quale saranno collocati i laboratori che serviranno alle Start Up del settore per iniziare la loro attività di ricerca finalizzata poi alla nascita di un nuovo soggetto imprenditoriale. Questa palazzina sarà quindi il nucleo centrale rispetto al quale si articoleranno poi tutti gli altri spazi utili allo sviluppo delle varie iniziative imprenditoriali.

La palazzina tutelata "Ex uffici Radi" sarà oggetto di restauro e verrà destinata ad ospitare gli uffici, le sale riunioni e i servizi di segreteria necessari alle nuove Start Up.

Le attività di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi anche di alcuni spazi produttivi, utili alla messa a punto delle soluzioni tecniche studiate in laboratorio.

L'area individuata per la localizzazione delle attività produttive leggere (non moleste, inquinanti o rumorose) e cioè l'Ambito C, potrà ospitare anche attività di ricerca collegate con gli istituti universitari che faranno riferimento al nuovo Polo delle scienze della vita. All'interno di quest'Ambito si troverà anche un edificio industriale tutelato denominato "Sampietro", che sarà oggetto di una riconversione funzionale.

5.1.3 Le relazioni con la città

Il nuovo Polo dovrà essere facilmente raggiungibile sia da coloro che provengono da fuori città con mezzi privati o pubblici (vedi la vicina stazione ferroviaria), ma anche da coloro che risiedono in città, attraverso efficaci percorsi ciclopedonali.

La sua integrazione con il tessuto urbano cittadino potrà essere facilitata anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali a servizio di studenti o lavoratori che frequentano il nuovo Polo e da alcune attività di aggregazione sociale (Comparto D).

Il tema relativo alla nuova viabilità collegata con il nuovo Polo, sarà oggetto di uno specifico approfondimento.

5.2 IL NUOVO POLO COME GENERATORE DI SPAZIO AD USO PUBBLICO

Il nuovo insediamento libererà una grande superficie da destinare a spazio per uso pubblico. Più del 40% della superficie interessata dal Piano sarà destinata a spazio per uso pubblico con una superficie destinata a verde pari al 25% e completata dai relativi percorsi ciclabili e pedonali. Si tratta dunque di una superficie importante pari a 10.856 mq, e che sarà il primo valore aggiunto per la città derivante dall'insediamento del nuovo Polo.

5.2.1 L'articolazione del nuovo spazio pubblico

Questo grande patrimonio costituito dalle aree destinate a spazio per uso pubblico è stato attentamente calibrato allo scopo di centrare gli obiettivi prefissati dal proponente il Piano e cioè Trentino Sviluppo in accordo con il Comune di Rovereto.

5.2.1 Posti auto

Una parte importante dello spazio pubblico sarà destinata alla sosta degli autoveicoli, con l'individuazione di almeno 130 posti auto pubblici da ricavarsi in superficie e preferibilmente in interrato. Viste le attività che si pensa possano trovare collocazione all'interno del Comparto D e vista la prossimità dello stesso con la città consolidata, si è ritenuto corretto localizzare l'accesso dei parcheggi pubblici da questo Comparto.

5.2.2 Lo Spazio a verde pubblico

Sono state individuate tre macro aree dove si concentrerà maggiormente il verde pubblico; il **parco** verso via Manzoni e i due **corridoi verdi** quello ad est verso la città consolidata e quello ad ovest lungo la strada statale n. 12.

A) Il parco

Sarà uno spazio che si collocherà nel tratto dove sono attesi i maggiori flussi pedonali e ciclabili e dove si realizzeranno anche i collegamenti ciclopedonali verso San Giorgio e verso la stazione ferroviaria attraverso una nuova passerella posta in vicinanza del sottopasso.

Il parco includerà anche gli edifici destinati all'ospitalità per coloro che frequenteranno il nuovo Polo, con una foresteria ed alcuni alloggi di servizio. Tutti questi spazi saranno ricompresi all'interno del Comparto D del Piano.

B) Il corridoio verde lato est

Si tratta di un'area alberata che fungerà da barriera verde tra la parte di città consolidata esistente e il nuovo insediamento di Piano. In questo tratto è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile.

La sua introduzione nel Piano assolve alla funzione di incrementare le superfici verdi allo scopo di migliorare le condizioni ambientali dell'intorno.

Allo scopo di ridurre l'impatto acustico dovuto all'introduzione della viabilità di quartiere a servizio del Polo delle scienze della vita, lungo il lato est del corridoio, si ipotizza di realizzare una barriera acustica che potrà trovare una soluzione tecnica definitiva nel momento in cui verrà presentato il progetto per l'intervento diretto sul Comparto. L'ipotesi contempla la possibilità di realizzare una modellazione del terreno a cui abbinare delle piantumazioni arboree e arbustive.

Il fronte a valle potrà avere una altezza indicativa di circa 3,00 m.

C) Il corridoio verde lato ovest

Questa fascia verde larga non meno di 15 ml correrà parallelamente alla strada statale n. 12 e si integrerà con la contigua area "Merloni nord", diventando così l'elemento di continuità tra le due aree soggette a piano attuativo.

Questo importante corridoio verde avrà una connessione diretta con il nuovo parco di via Manzoni e terminerà in direzione nord sull'area Merloni nord.

Lungo questa direttrice verrà realizzato un percorso ciclopedonale che attraverserà la prima campata dell'edificio tutelato denominato "Sampietro" per poi proseguire fino ad affiancare la ex palazzina uffici Radi.

5.2.3 La nuova viabilità'

La parte rimanente di spazio ad uso pubblico verrà utilizzata per realizzare la nuova viabilità di quartiere a servizio del Polo delle Scienze della Vita.

A) La scelta del tracciato

La scelta del tracciato è stata valutata attentamente allo scopo di centrare gli obiettivi prefissati dal Piano.

A.1) La nuova viabilità dovrà favorire relazioni dirette tra il nuovo Polo e la città consolidata, allo scopo di evitare una separazione netta tra il nuovo insediamento ed il resto della città;

A.2) Favorire le relazioni di prossimità con l'area Merloni nord in previsione del futuro sviluppo di quell'area favorendo un tracciato sinergico per entrambe le aree;

A.3) Aprire a nuove possibilità viabilistiche in grado di migliorare e snellire la viabilità dell'area anche a favore di parti più ampie di città (vedi via Manzoni con l'area di San Giorgio e via Monte Corno);


A.4) la nuova viabilità di quartiere a servizio del Polo in futuro potrà assolvere, se le condizioni lo richiedessero, la funzione di migliorare il nodo viabilistico di via Manzoni, anche con l'introduzione di una eventuale rotatoria.

È importante evidenziare, in questa sede, che attraverso la ripianificazione sono stati confermati i principali contenuti della scheda norma del piano di lottizzazione del PRG, mantenendo però la coerenza anche con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare con il Piano Urbanistico Provinciale.


6. LA PIANIFICAZIONE E CARTOGRAFIA DI SUPPORTO


Il Piano Urbanistico Provinciale

Inquadramento strutturale




Carta del paesaggio






Carta delle tutele paesaggiche


Reti ecologiche e ambientali





Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Carta del Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali: Aree Agricole



Dalle cartografie del Piano Urbanistico Provinciale si evince che l'area oggetto di ripianificazione non presenta vincoli specifici ambientali o paesistici e non costituisce area di particolare pregio. Situato all'interno del tessuto abitativo, la carta del sistema insediativo e reti infrastrutturali ricomprende tale ambito nelle zone per insediamenti.

Il Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina

La Comunità della Vallagarina nel 2012 ha adottato il Documento preliminare del Piano Territoriale di Comunità - Stralcio in materia di mobilità: "Linee guida e prime indicazioni sulle emergenze di mobilità".

Tale documento individua le emergenze nel territorio della comunità in materia di mobilità, tra le quali si segnala la necessità di fluidificare il traffico lungo al S.S. 12 nell'attraverso nord-sud della città. Tra le opere principali contemplate vi è il collegamento Rovereto Nord – Calliano ed il sottopasso ferroviario con collegamento fra le parti est e ovest della città.


Non vengono menzionate opere particolari nell'ambito considerato.



Vincoli 5000 – Tavola 1 - estratto

Il Piano di Classificazione Acustica

PRG 5000 – Tavola 1 – estratto



L'area oggetto della presente variante è classificata nella Classe acustica IV (con limiti di immissioni di 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno). La stessa rientra inoltre nelle fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviaria e stradale urbana di scorrimento.

6.1 Interventi sulla scheda norma del PRG

Affinamento dei contenuti specifici per le seguenti parti:

- Si è preferito definire la capacità edificatoria (convertita in SUN), consentendo anche una maggiore autonomia nelle possibilità realizzative dell'intervento.
- È stato rivisitato il sistema delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento ai profili delle aree a parcheggio e dell'area a verde pubblico; è stato, inoltre, introdotto il vincolo di verde ad uso pubblico, pur una fascia di 15 m lungo la viabilità principale per migliorarne la dotazione di infrastrutture e di aree verdi alberate.
- Sono stati indicati i posti auto da destinare ad uso pubblico nell'ambito del piano di lottizzazione.
- Previsti nuovi moduli per le attività produttive leggere (non moleste, inquinanti o rumorose);
- La possibilità di insediare anche pubblici esercizi.

È importante sottolineare che le modifiche introdotte sono riconducibili ad affinamenti rispetto alla versione originaria della scheda del PRG, che si discostano in termini marginali dai contenuti principali ed intendono invece intervenire nel dirimere le questioni, prevalentemente di relazione al contesto.

7. ANALISI DEGLI EFFETTI GENERATI DAL NUOVO PIANO ATTUATIVO

I potenziali effetti negativi derivanti dalla presente variante al PRG sul contesto ambientale possono riguardare l'incremento delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, la produzione di rifiuti, il prelievo delle risorse, l'interferenza con contesti sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

In questa fase merita evidenziare una distinzione dei potenziali effetti della ripianificazione se valutati rispetto allo stato di fatto o allo stato pianificato e rappresentato dal PRG.

Per quanto riguarda il primo profilo, infatti i principali effetti riguardano il potenziale incremento del traffico, con conseguente incremento delle emissioni in aria, e l'aumento della produzione di rifiuti. Tali effetti in parte vengono mitigati dalla realizzazione di opere per la fluidificazione del traffico in corrispondenza delle principali intersezioni e per l'incentivazione delle forme di mobilità dolci. Gli effetti derivanti dall'attuazione urbanistica dello stato pianificato sono comunque stati valutati nel PRG in vigore, ed ulteriormente approfonditi negli altri strumenti di pianificazione di settore, come il Piano Urbano della Mobilità del 2013.

Nella parte dedicata alle analisi modellistiche del suddetto studio, infatti, vengono considerati anche gli effetti sulla mobilità indotti dai nuovi carichi insediativi previsti dallo strumento urbanistico.

Ad integrazione ed approfondimento dei profili inerenti connessioni viabilistiche e ciclopedonali, di parchi pubblici e simili strutture (parcheggi), interventi connessi all'intermodalità e le soluzioni strategiche in tema di mobilità, pare opportuno altresì richiamare il protocollo di intesa tra la P.A.T. e il Comune di Rovereto, relativo alle strategie programmate nel quinquennio 2016 – 2020, declinanti aspetti strategici in tema di mobilità, ai poli tecnologici e della formazione.

Ulteriori studi ed approfondimenti di dettaglio sulla mobilità verranno poi sviluppati nell'ambito della predisposizione degli strumenti attuativi, e precisamente nel contesto del/i piano/i di lottizzazione. Sempre in riferimento alla pianificazione di settore, si richiama che con deliberazione n. 33 del 5 novembre 2013 è stato approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, mentre con deliberazione n. 34 della stessa data è stato approvato il Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Per quanto riguarda il piano di classificazione acustica, l'aggiornamento del 2013 si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore della variante al PRG "Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio" con l'intento di rendere coerenti la programmazione urbanistica del territorio e la sua programmazione acustica in quanto una corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico.

Le funzioni sono state sostanzialmente confermate con l'aggiunta delle attività produttive leggere (non moleste, inquinanti o rumorose), funzione di fatto già contemplata anche nelle attività residenziali.

Ulteriori studi ed approfondimenti di dettaglio sulla Valutazione previsionale di clima acustico e sulla Valutazione previsionale di impatto acustico, se e in quanto necessarie, verranno poi sviluppati nell'ambito della predisposizione degli strumenti attuativi, e precisamente nel contesto del/i piano/i di lottizzazione e/o dei titoli edilizi abilitativi.

È importante comunque segnalare che con l'attuazione del disegno di piano trovano soluzione le criticità attualmente esistenti e che sono state descritte nel precedente paragrafo rubricato "Lo stato dell'ambiente".

Nella valutazione degli effetti del piano in oggetto rispetto allo stato pianificato ad oggi in vigore, non si riscontrano modifiche tali da indurre effetti negativi rilevanti. Inoltre ampliare il ventaglio delle possibilità di intervento considerando anche il mantenimento delle strutture esistenti tra l'altro oggetto di tutela da parte della Soprintendenza, limita la produzione di rifiuti ed il consumo di materiali.

Anche in termini di coerenza rispetto al consumo di suolo, è importante segnalare che la previsione del piano riguarda la riqualificazione di un ambito edificato e dismesso per il quale la stessa normativa esorta la rigenerazione al fine di preservare le zone del territorio comunale non edificate.

7.1.1. Atmosfera e qualità dell'aria

Fase di esercizio

In fase di esercizio, i potenziali impatti sull'atmosfera e la qualità dell'aria saranno generati dalle emissioni di macroinquinanti dal sistema di climatizzazione che verrà installato e dal traffico indotto.

Per quanto riguarda la climatizzazione, si ricorda che è stato scelto un sistema di elevata efficienza di generazione dell'energia con criteri di elevata efficienza che garantisce la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, con massiccio impiego di fonti rinnovabili rappresentate dall'uso di pannelli fotovoltaici e dall'impiego del teleriscaldamento già presente in zona.

Per quanto concerne il traffico, si ricorda che:

l'introduzione di una infrastruttura viaria di quartiere, consentirà una ricucitura del Sito al sistema viario limitrofo e funzionale alla gestione della domanda attesa. Sarà migliorata la scorrevolezza dei flussi di traffico, con conseguente beneficio sulle emissioni di macroinquinanti;

gli interventi miglioreranno i collegamenti con il trasporto pubblico su gomma/ferro anche attraverso il rafforzamento e la realizzazione di nuovi sistemi ciclopedonali in grado di costituire una valida alternativa all'utilizzo dell'auto.

Tutti i soprariportati accorgimenti impiantistici consentono di ridurre notevolmente l'impatto ambientale.

A verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del rispetto dei limiti imposti dalla normativa cogente, verranno effettuate periodiche misurazioni della qualità dell'aria.

7.1.2. Rumore

Fase di esercizio

Allo scopo di ridurre l'impatto acustico dovuto all'introduzione della viabilità di quartiere a servizio del Polo delle scienze della vita, lungo il lato est del corridoio, si ipotizza di realizzare una barriera acustica che potrà trovare una soluzione tecnica definitiva nel momento in cui verrà presentato il progetto per l'intervento diretto sul Comparto. L'ipotesi contempla la possibilità di realizzare una modellazione del terreno a cui abbinare delle piantumazioni arboree e arbustive.

Il fronte a valle potrà avere una altezza indicativa di circa 3,00 m.

7.1.3. Energia ed emissioni climalteranti

Fase di esercizio

La progettazione del nuovo Polo delle scienze della vita è stata basata su una precisa strategia energetica elaborata per massimizzare l'approccio sostenibile del progetto stesso, secondo i principi della massima efficienza tecnologica volti alla riduzione del suddetto fabbisogno mediante il miglioramento delle performance dei sistemi. Soluzioni progettuali innovative consentiranno di tendere a un bilancio emissivo prossimo a zero, minimizzando la quota aggiuntiva di emissioni climalteranti.

Per quanto riguarda la mitigazione delle emissioni climalteranti, le misure che riducono efficacemente l'entità degli impatti, sono le stesse già trattate nel paragrafo 8.1.1 relativo alla mitigazione degli impatti sull'atmosfera e la qualità dell'aria.

7.1.4. Mobilità, accessibilità e logistica

Fase di esercizio

Al fine di contenere i potenziali impatti negativi derivanti dal piano della mobilità, si individuano preliminarmente alcune strategie:

Dimensionamento di dettaglio delle opere infrastrutturali previste in funzione di una domanda/offerta di trasporto di lungo periodo in funzione del previsto sviluppo del Sito;

Limitare il consumo di suolo agendo sulle porzioni di Sito già infrastrutturate;

Porre particolare attenzione all'inserimento paesistico delle infrastrutture (anche con opportuni "equipaggiamenti verdi" ove fattibile);

Utilizzare nella fase di cantierizzazione, tecnologie, combustibili, materiali e macchinari a basso impatto emissivo, adottando misure di contenimento del rumore, minimizzando i disagi sul traffico pubblico, privato e non motorizzato;

Attivare un efficace programma di manutenzione delle infrastrutture per evitarne il degrado.

7.1.5. Ambiente idrico superficiale

Fase di esercizio

Le acque ricadenti sulle superfici scolanti, prima dello scarico, passeranno attraverso un separatore di prima pioggia e la prima pioggia viene trattata dai desoleatori e dalle vasche di fitodepurazione prima di essere immessa nel sottosuolo o indirizzate al riuso per scopi irrigui. Non si rende pertanto necessario adottare misure di mitigazione.

A verifica della qualità delle acque e del rispetto dei limiti normativi, verranno effettuati periodici monitoraggi qualitativi degli scarichi idrici del Sito.

7.1.6. Approvvigionamento idrico

Fase di esercizio

L'approvvigionamento idrico è un altro aspetto potenzialmente significativo considerando le molteplici finalità di utilizzo.

Si può intervenire per mitigare efficacemente l'entità degli impatti adottando criteri progettuali finalizzati alla minimizzazione dei consumi idrici da fonti pregiate e al riciclo delle acque reflue e meteoriche sia all'interno degli edifici sia per scopi di annaffiamento delle aree verdi; riutilizzando e rifunzionalizzando le infrastrutture esistenti per la rete idrica del Sito; durante la progettazione dei nuovi edifici, l'obiettivo sarà quello di arrivare a significativi risparmi nel fabbisogno idrico complessivo – anche nell'ordine del 30-40%.

I valori di riferimento rispetto ai quali si intende perseguire i risparmi sopra indicati sono riportati nella tabella seguente:

Fabbisogno	Litri giorno dati PGUAP	Presenze medie giorno	Totale litri giorno	Totale litri ora	Litri secondo
Residenti	250	50	12500		
Pendolari	100	400	40000		
			52500	2187,5	0,61
Fabbisogno	Litri giorno per mq	Superficie da irrigare	Totale litri giorno	Totale litri ora	Litri secondo
Uso irriguo	5	5000	25000	1041,67	0,29
Fabbisogno	Litri giorno medi stimati per u.p.	Unità produttive o similari	Totale litri giorno	Totale litri ora	Litri secondo
Produttivo	500	20	10000	416,67	0,12
PORTATA MINIMA STIMATA					1,01

7.1.7. Acque reflue

Fase di esercizio

Per lo scarico di acque meteoriche dovranno essere adottati i criteri per il dimensionamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche così come definiti dalla normativa in vigore.

La rete di collettamento delle acque sarà sottoposta a manutenzione e verifica periodica così da mantenere uno stato di massima efficienza.

Potranno essere considerati i riutilizzi delle acque meteoriche per fini di annaffiatura delle aree verdi e, il loro riutilizzo anche all'interno degli stessi edifici.

Per lo scarico di acque nere, si andrà a realizzare un nuovo collettore fognario che verrà dimensionato durante la fase della di progettazione definitiva delle opere.

Una regolare manutenzione, pulizia e verifiche periodiche saranno messe in atto per mantenere la rete sempre in perfetta efficienza.

A verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione verranno effettuati periodici monitoraggi delle acque reflue.

7.1.8. Suolo e sottosuolo

Fase di esercizio

Il rischio principale in fase di esercizio per il suolo e sottosuolo deriva dall'eventuale deposito incontrollato di rifiuti. Per evitare una scorretta gestione degli stessi, saranno create ed allestite idonee aree di raccolta e deposito dei rifiuti.

Saranno inoltre implementati opportuni sistemi gestionali per la loro raccolta, deposito e smaltimento secondo la normativa vigente, tenendo in considerazione anche la produzione di rifiuti speciali da parte delle funzioni pubbliche (laboratori, università) e private (commerciali e uffici).

7.1.9. Rifiuti

Fase di esercizio

Gli impatti derivanti dalla produzione di rifiuti per le diverse funzioni pubbliche e private insediate è considerato di media entità viste le numerose misure gestionali e di mitigazione a disposizione che, una volta implementate, possono efficacemente ridurre l'entità degli stessi impatti.

Le principali misure di mitigazione sono: pratiche di "eco-design" volte alla corretta scelta dei materiali da costruzione che massimizzino le possibilità di futuro recupero in fase di successivo dismantling; recupero del 65% dei rifiuti urbani prodotti in linea con le Direttive Europee e Comunali; Massimizzazione della raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi in vetro, plastica e metalli creando opportune aree di raccolta e deposito a disposizione degli utenti; massimizzazione della raccolta differenziata della frazione organica in Sito che potrebbe avere una valenza ambientale legata alla Circular Economy; si valuterà l'opportunità di installare "mini impianti di compostaggio di comunità" per la gestione della frazione organica; implementazione di opportuni sistemi gestionali per la raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle funzioni pubbliche (laboratori, università, ecc.) e private (commerciale e uffici); Campagne di comunicazione finalizzate ad enfatizzare l'importanza e corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

7.1.10. Rifiuti speciali

La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto **testo unico ambientale**: "Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

I rifiuti speciali sono i rifiuti prodotti da industrie e aziende e si differenziano rispetto ai rifiuti urbani per il fatto che non vengono gestiti dalla pubblica amministrazione, ma vengono gestiti e smaltiti da un sistema di aziende private.

Nel caso specifico i rifiuti speciali che saranno prodotti all'interno del nuovo Polo saranno tra loro diversi ma dovranno rispettare quanto definito dal Testo unico ambientale.

7.1.11. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Fase di esercizio

Qualora si dovessero evincere nuove potenziali sorgenti di campo elettromagnetico, verranno opportunamente valutate le distanze di sicurezza e l'eventuale necessità di schermatura per la prevenzione del rischio di insorgenza di effetti acuti e/o cronico da esposizione a campi elettromagnetici. Inoltre, una eventuale nuova valutazione del rischio individuerà le misure mitigative integrative eventualmente necessarie e le protezioni da adottare.

Per l'inquinamento luminoso, tutti i progetti degli edifici e delle aree esterne (illuminazione quindi sia di spazi pubblici sia di spazi privati) terranno conto delle indicazioni e dei vincoli della legislazione vigente al momento della realizzazione degli edifici nonché dell'adozione delle best practice internazionali derivanti da progettazione secondo criteri di sostenibilità ambientale.

In ultimo, per la corretta gestione e progettazione dei vani interrati, ovvero le zone a più alta concentrazione di Radon, verranno utilizzate le migliori tecnologie disponibili ai fini delle schermature e dei ricambi d'aria.

7.1.12. Biodiversità / ecosistemi

Fase di esercizio

La perdita di habitat e specie nell'area di intervento è stata valutata come poco significativa in quanto la situazione dello stato attuale dei suoli vede la presenza di spazi produttivi che di fatto hanno già cancellato la biodiversità del sito. Il progetto invece si pone l'obiettivo di incrementare la biodiversità del Sito attraverso la pianificazione sostenibile e lo sviluppo di progetti di particolare valenza ecologica che sappiano valorizzare le ampie aree verdi previste dal Piano.

Le misure di mitigazione applicabili a protezione di ecosistemi e biodiversità sono già state in parte descritte nei paragrafi 8.1.1– Atmosfera e qualità dell'aria, 8.1.2– Rumore e 8.1.7– Acque reflue.

A verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione verranno effettuati periodici monitoraggi su vegetazione, fauna ed ecosistemi.

7.1.13. Paesaggio

Fase di esercizio

Il progetto non perturberà il paesaggio locale, anzi le soluzioni progettuali nature-based scelte, focalizzate sul sistema del verde e degli spazi aperti, miglioreranno il confort ambientale complessivo e inseriranno un paesaggio naturale che renda piacevole vivere, lavorare e fruire degli spazi e delle funzioni presenti; pertanto, non vi è necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione.

7.1.14. Sicurezza, salute e benessere

Fase di esercizio

I potenziali impatti su salute e benessere sono essenzialmente correlati, alle emissioni in atmosfera, pertanto per le mitigazioni si rimanda a quanto riportato al relativo paragrafo 8.1.1 – Atmosfera e qualità dell'aria.

7.1.15. Aspetti socio economici

Fase di esercizio

Il progetto nella fase di esercizio, comporterà un impatto socio-economico positivo, in considerazione della riqualificazione e valorizzazione dell'area e dei territori circostanti, del dinamismo sociale portato dai giovani fruitori attirati dall'atmosfera vitale e dinamica che si creerà, dell'aumento occupazionale e del miglioramento infrastrutturale dei territori all'intorno. Non si rende pertanto necessario adottare misure mitigative per tale aspetto.

8. LA PARTECIPAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE AMBIENTALE

La predisposizione della documentazione della presente variante al piano ha coinvolto, quali attori principali, l'Amministrazione comunale, i proprietari delle realtà fondiarie coinvolte ed i loro rappresentanti nell'ambito di un processo di co-pianificazione.

Il processo che ha portato alla revisione della scheda norma del PRG, ha visto questi stakeholder partecipare attivamente nella definizione dei contenuti e delle obbligazioni di ciascuno, con la continua regia da parte dell'Ente pubblico al fine di affinare la scheda medesima ed aggiornarla rispetto a quanto non più attuale.

Nella fase prodroma all'adozione da parte dell'organo consiliare, la documentazione di piano è oggetto di condivisione con l'Ufficio Verde e ambiente, con la Commissione Consiliare urbanistica e territorio e con le Circoscrizioni per i pareri di competenza.

Ulteriori forme di partecipazione previste dalla normativa urbanistica provinciale – pubblicazione ed osservazioni – saranno attivate nelle successive fasi del procedimento.

9. CONCLUSIONI

9.1.1. *Analisi delle coerenze*

Il nuovo piano attuativo risulta essere coerente con tutti gli strumenti urbanistici sovracomunali e comunali in vigore.

9.1.2. *Valutazione delle alternative*

Nella fase di analisi e progettazione del Piano di Lottizzazione sono state valutate numerose alternative inerenti sia l'impianto urbanistico, sia le tipologie edilizie.

L'elaborazione finale è frutto di un continuo confronto con gli Enti preposti alla valutazione paesaggistica, urbanistica ed edilizia, nonché con le strutture tecniche dei gestori delle reti infrastrutturali.

Escludendo l'alternativa 0, ovvero la non realizzazione dell'intervento, poiché la stessa negherebbe anni di pianificazione di quest'area, le altre alternative valutate sono state scartate per la non completa rispondenza ad un corretto inserimento paesaggistico.

9.1.1. *Scenari plausibili di ottimizzazione e compensazione ambientale*

Sulla base dei potenziali impatti previsti, sono state individuate idonee misure di mitigazione atte a minimizzare o annullare tali impatti. Le suddette misure di mitigazione vengono di seguito descritte. Si precisa che esse possono essere soggette a modifiche, soprattutto durante la fase di cantiere, in base alla posizione delle lavorazioni con il progredire del cantiere e dei recettori sensibili.

9.2 *Valutazioni inerenti le eventuali necessità di misure compensative*

Dall'analisi dei potenziali impatti, emerge che il progetto per il nuovo Centro, apporterà numerosi benefici ambientali, soprattutto in termini di rigenerazione urbana, riqualificazione ambientale, mobilità, trasporto pubblico, paesaggio, qualità ecologica e integrazione del sistema del verde, benessere della popolazione, ricadute economiche ed occupazionali.

Gli impatti analizzati non sono tali da apportare effetti significativi negativi sull'ambiente e le misure di mitigazione/accorgimenti operativi che saranno adottati consentono un'efficace riduzione/annullamento dell'entità dell'impatto. Il sistema di monitoraggio che sarà implementato consentirà di controllare l'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle varie fasi di attuazione del progetto e di individuare gli eventuali segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'entità degli impatti attesi non sia tale da richiedere la necessità di intervenire con misure di mitigazione.

9.3 *Conclusioni*

Sulla base di quanto sopra descritto ed illustrato in ordine agli effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione, è da ritenersi che tali effetti non debbano considerarsi significativi e pertanto, **che il Piano non debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.**

10 SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ANALIZZATE

con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
progetti			
altre attività			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Carta di Sintesi delle Pericolosità			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			
CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
Caratteristiche dei probabili effetti ambientali			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di			
Specifiche caratteristiche ambientali			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, ...)			

Rovereto, 30 giugno 2024